

AVT

ASSOCIATION VALDOTEINA TSAN

STATUTO

TSAN

3 marzo 2020

Indice

1	FINALITÀ E COMPETENZE	3
2	ORGANIZZAZIONE	6
3	LE SEZIONI LOCALI	11

FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1

È costituita con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, una Associazione Sportiva denominata "ASSOCIATION VALDOTAINE TSAN - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con acronimo "AVT". L'Associazione ha sede in Brissogne (AO), località "Les Iles" n. 1.

Art. 2

L'AVT non ha scopi di lucro ed ha per finalità la tutela, la promozione, lo sviluppo e lo studio dello TSAN inteso quale gioco e/o sport tradizionale presente sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'AVT riunisce, coordina e sostiene, nel limite delle proprie possibilità le varie Sezioni locali secondo le disposizioni del presente Statuto.

Art. 3

L'AVT è affiliata alla "FEDERAXON ESPORT NOHTRA TERA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (FENT)" e alla "FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI (FIGeST)" delle quali esplicitamente accetta gli Statuti ed i Regolamenti, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. Gli scopi associativi, inoltre, dovranno essere conseguiti sempre in armonia con le norme e le direttive degli Organi Sportivi Nazionali dei Giochi e Sport Tradizionali facenti capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Art. 4

Durante la vita dell'AVT non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o la distribuzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

Art. 5

L'AVT tramite la "FEDERAXON ESPORT DE NOHTRA TERA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (FENT)" ha competenza esclusiva in materia di:

- a) suddivisione dei contributi pubblici;

- b) realizzazione e gestione dei campi regionali;
- c) attività promozionale e culturale;
- d) istituzione di servizi tecnico-organizzativi a favore delle Sezioni locali federate.

In accordo con le Sezioni locali federate, inoltre, l'AVT delibera in materia di:

- a) elaborazione dei calendari e coordinamento organizzativo delle varie manifestazioni sportive;
- b) prevenzione della pericolosità del gioco ed istituzione di polizze assicurative idonee;
- c) rapporti con gli organi di informazione;
- d) sponsorizzazioni e/o promozioni pubblicitarie.

Art. 6

L'AVT delibera, inoltre, in tutti i settori interessati alle finalità statutarie, con particolare attenzione alla promozione ludico sportiva a favore dei giovani di ambo i sessi.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'AVT potrà, tra l'altro, svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del gioco dello Tsan. Potrà inoltre svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 7

Nelle materie in cui l'AVT ha competenza esclusiva, le Associazioni locali federate sono vincolate al rispetto delle deliberazioni federali; nei confronti delle Associazioni inadempienti potranno essere adottate le sanzioni ritenute più opportune.

Art. 8

L'AVT é dotata di un gonfalone recante i colori e i simboli della Regione Autonoma Valle d'Aosta e, per quanto possibile, delle singole Sezioni.

Art. 9

Le entrate dell'AVT sono costituite da contributi, elargizioni e sovvenzioni erogate da soci, da terzi o da enti pubblici e privati e da ogni altra entrata, anche di natura commerciale che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale é costituito:

- a) dagli Albi d'oro;
- b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indurnenti;
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione stessa;

- d) da donazioni, lasciti o successioni;
- e) varie.

L'anno sportivo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali utili di gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

Art. 10

Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato con le stesse modalità previste dallo Statuto della FIGeST. In caso di avvenuto scioglimento dell'Associazione l'eventuale residuo attivo potrà essere, salvo diverse destinazione disposta per legge, essere devoluto ad altra Associazione non lucrativa con finalità analoghe oppure destinato a finalità di pubblica utilità. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organi di appartenenza.

ORGANIZZAZIONE

Art. 11

L'AVT istituisce un Consiglio Direttivo composto da un rappresentante per ogni Sezione affiliata, essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; il quadriennio deve essere sincronizzato con il quadriennio olimpico estivo. Ciascuno di essi ha la facoltà di farsi sostituire pro-tempore da un rappresentante espressamente delegato dalla Sezione di appartenenza.

I membri possono chiamare a far parte del Consiglio Direttivo AVT anche persone di particolare rappresentatività e competenza che abbiano operato in qualsiasi veste per la promozione del gioco dello Tsan e dell'AVT stessa, purché agli stessi non venga riconosciuto il diritto di voto.

Art. 12

Dopo due assenze ingiustificate consecutive di un Consigliere, la Segreteria provvederà ad avvisare il Presidente della Sezione interessata. L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive causa automaticamente la perdita di ogni suo diritto o carica in seno al Consiglio Direttivo AVT. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo AVT, esaminate le eventuali giustificazioni non le ritenga valide, provvederà alle dimissioni d'ufficio del Consigliere inadempiente. La Sezione interessata dovrà segnalare entro quindici giorni il nominativo e il recapito di un altro rappresentante.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Presidente rappresenta l'AVT a tutti gli effetti.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può istituire di volta in volta delle Commissioni speciali composte da Consiglieri o da persone esperte con a capo un responsabile che ha il compito di rapportarsi con il Consiglio Direttivo, al quale soltanto competono le decisioni relative alle proposte effettuate. Esso si occuperà anche delle sanzioni disciplinari. Le decisioni adottate in tale contesto saranno valide indipendentemente dal numero di Consiglieri presenti alla riunione.

Art. 15

Nessun compenso spetta ai Consiglieri per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli stessi è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. Ai membri del Consiglio è vietato ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni Sportive nell'ambito della stessa disciplina dello Tsan, fatta salva la possibilità di rivestire cariche all'interno degli organi regionali, nazionali e internazionali.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) fare osservare le norme dello Statuto;
- b) curare il funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo dell'AVT;
- c) determinare le norme del Regolamento dello Tsan e farle osservare;
- d) risolvere questioni impreviste.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo AVT si riunisce in via ordinaria nei giorni di lunedì o martedì di tutte le settimane a partire dall'inizio dei campionati e fino al termine degli stessi.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo viene convocato di norma dal Presidente o dal Segretario. La convocazione può essere fatta anche su richiesta di almeno quattro membri dello stesso Consiglio Direttivo.

Art. 19

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti gli associati dello Tsan. Essi hanno l'obbligo di osservare le norme vigenti in tutti i consigli aperti al pubblico: ascoltare con atteggiamento rispettoso, seguendo le regole della buona educazione. Non avranno comunque diritto di intervento e di voto.

Art. 20

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 21

I Consiglieri hanno il diritto e il dovere di riferire, sia verbalmente che per iscritto, sull'andamento dell'AVT e dell'attività sportiva. Durante lo svolgimento delle partite non possono però intervenire in qualità di Consiglieri.

Art. 22

Quando il Consiglio Direttivo AVT discute di questioni ritenute particolari (riguardanti personalmente un suo membro o altra persona) ha la facoltà di chiedere al pubblico e al diretto interessato di allontanarsi dalla sede di riunione.

Il Consigliere eventualmente implicato potrà partecipare alla discussione ma dovrà comunque allontanarsi al momento del voto. Non potrà quindi partecipare alla votazione.

Art. 23

Le dimissioni di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo AVT causano lo scioglimento del Consiglio Direttivo stesso. In tal caso il Consigliere più anziano diventa responsabile dell'ordinaria amministrazione e in particolare dell'attività sportiva in corso fino alla formazione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24

La Segreteria uscente ha il dovere di fissare dei termini alle Sezioni per la nomina del loro rappresentante al nuovo Consiglio Direttivo entro 15 giorni dallo scioglimento del Consiglio Direttivo precedente.

Art. 25

L'Assemblea Generale del Consiglio Direttivo AVT, dei Presidenti delle Sezioni, del rappresentante degli Arbitri e dei Capitani delle squadre deve riunirsi su convocazione del Consiglio Direttivo, entro la seconda domenica di febbraio di ogni anno, per l'inizio ufficiale dell'attività.

Durante l'Assemblea Generale hanno diritto di voto tutti i Presidenti delle Sezioni affiliate all'AVT. Ogni Presidente può farsi rappresentare da un altro tesserato della Sezione mediante apposita delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AVT o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente.

Art. 26

L'Assemblea Generale in seduta straordinaria composta dai Presidenti di Associazioni, dal rappresentante degli Arbitri o da una persona delegata e dai Consiglieri dell'AVT possono essere convocate dal Consiglio Direttivo in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno due terzi del Consiglio Direttivo stesso o dalla maggioranza assoluta dei Presidenti di Sezione. La domanda deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo dell'AVT o, in sua assenza, al Vicepresidente oppure al Consigliere più anziano. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria deve avvenire con avviso

scritto da inviarsi ai Presidenti, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 27

I Presidenti di Sezione, il rappresentante degli Arbitri, i Capitani e un qualsiasi tesserato dell'AVT possono inoltrare richieste di modifica al Regolamento del gioco dello Tsan nel corso dell'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria. Tali richieste dovranno pervenire precedentemente per iscritto alla Segreteria AVT, affinché possano essere preventivamente analizzate dal Consiglio Direttivo. Sarà il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, ad approvare o meno le proposte a maggioranza dei presenti.

Art. 28

È compito specifico dell'Assemblea Generale proporre e approvare modifiche allo Statuto. Le proposte di modifica vengono approvate con il voto favorevole di due terzi dei membri presenti alla seduta ed entrano in vigore dopo essere state notificate a tutte le Sezioni mediante comunicato scritto.

Art. 29

Per quanto concerne le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci si rimanda alle norme dello Statuto della FIGeST.

Art. 30

Eventuali Revisori, in numero massimo di tre, sono eletti dall'Assemblea delle Sezioni locali federate. Per quanto attiene ai provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o infrazioni all'ordinamento sportivo si rimanda a quanto previsto dallo Statuto della FIGeST.

Art. 31

Le sanzioni disciplinari riguardanti singoli giocatori o squadre hanno effetto da quando le persone interessate sono state avvisate in forma ufficiale.

Art. 32

Le Sezioni possono fare reclamo in caso di gravi irregolarità che falsino l'esito di una partita. Tale reclamo dovrà essere effettuato tramite lettera firmata sia dal Presidente di Sezione che dal Capitano della squadra interessata.

- a) i reclami devono pervenire direttamente al Segretario AVT o ad un membro del Consiglio Direttivo entro le ore venti e trenta (20:30) del giorno in cui si terrà la prima riunione del Consiglio AVT.

- b) il reclamo deve essere accompagnato dalla somma di € 50,00 di cui € 10,00 saranno trattenuti per spese di segreteria. I rimanenti € 40,00 saranno restituiti nel caso in cui il reclamo venga accolto.
- c) il reclamo presentato solo per fare perdere tempo causa la squalifica del Capitano interessato per un numero di giornate da determinarsi a cura del Consiglio AVT.

LE SEZIONI LOCALI

Art. 33

La Sezione Tsan locale corrisponde a un unico territorio comunale. Essa ha una propria sede e un unico recapito noti all'AVT. Eventuali accorpamenti richiesti da varie Associazioni verranno valutati ed eventualmente approvati dal Consiglio Direttivo AVT fatti salvi gli accorpamenti territoriali già esistenti alla data di approvazione del presente Statuto.

Art. 34

Lo scopo della Sezione locale é quello di propagandare, incrementare e praticare il gioco popolare valdostano dello Tsan, conformandosi alle norme e alle direttive emanate dall'AVT, di cui fa parte.

Art. 35

L'Assemblea dei Soci elegge un Consiglio Direttivo di Sezione composto da un Presidente, un Segretario e almeno tre Consiglieri tecnici.

Art. 36

Il Consiglio direttivo della Sezione è responsabile del funzionamento tecnico, amministrativo nonché dell'andamento della Sezione. Si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità. La Sezione ha il dovere di redigere un bilancio annuale sia preventivo che consuntivo; l'AVT ha la facoltà di controllare detto bilancio.

Art. 37

La Sezione sceglie i colori e i simboli sociali che contraddistinguono la propria divisa sportiva e il proprio gagliardetto, caratteristiche che devono essere note all'AVT possibilmente nei particolari.

Art. 38

Le Sezioni locali eleggono un proprio membro a rappresentarle all'interno del Consiglio Direttivo dell'AVT. Detto Rappresentante non può essere sostituito durante il periodo in cui rimane in carica fatto salvo il caso di dimissioni volontarie (vedi Art. 12).

Art. 39

Il Presidente di Sezione e il Rappresentante di sezione sono le uniche persone che, insieme ai Capitani, possono intervenire alle riunioni del Consiglio AVT, in caso di discussioni in merito a questioni disciplinari. Potranno essere sentiti in caso di situazioni particolari. Essi saranno comunque convocati dal Consiglio dell'AVT.

Art. 40

Durante le varie fasi di gioco gli atleti devono indossare la maglia con i colori sociali della sezione di appartenenza, pena la squalifica. La divisa, possibilmente completa, deve essere uguale per tutti i componenti della squadra, recante cioè gli stessi simboli, le stesse scritte e gli stessi colori.

- a) È consigliato avere sulle maglie il nome dello sport e quello della sezione di appartenenza. La stessa cosa vale per le bandierine e per gli altri accessori (borse e simili).
- b) La divisa sociale dovrà essere dichiarata, possibilmente nei particolari, al momento dell'iscrizione delle squadre.
- c) È comunque consentito ricoprire la maglia con indumenti adeguati (compresi guanti) per proteggersi dalle intemperie durante ogni fase di gioco.

Art. 41

Le varie Sezioni hanno la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione con ditte, enti o altri. Il Consiglio Direttivo dell'AVT non sarà in nessun caso responsabile di eventuali controversie o inadempienze che insorgessero tra i due contraenti. L'eventuale posa di cartelloni pubblicitari sarà consentita esclusivamente sulle parti laterali del campo da gioco di ogni singola Sezione.

La Sezione ha comunque il dovere di rispettare scrupolosamente l' Art. 40.

*Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale AVT,
riunitasi in data **28 febbraio 2017**.*